

Città di Santa Maria Capua Vetere

Via Albana 91, 81055 S. Maria C.V. (CE)- www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it
Tel. 0823 813101-Fax 0823 813102-P.I. 00136270618

LOTTO 3

Capitolato di polizza di Assicurazione

TUTELA LEGALE



SOMMARIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale
2. Norme applicabili
3. Spese assicurate
4. Durata del contratto
5. Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
6. Risoluzione anticipata o modificata del contratto – recesso
7. Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
8. Variabilità del premio di assicurazione
9. Posizione giuridica di persone coassicurate
10. Esclusioni
11. Costi non assicurati
12. Indennizzo

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

13. Sinistro – Insorgenza del sinistro
14. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro/ scelta/recoca avvocato – esistenza di altre assicurazioni
15. Gestione del sinistro
16. Riscossione di somme di denaro
17. Disdetta in caso di sinistro
18. Denunce e dichiarazioni
19. Oneri fiscali
20. Modifiche al contratto di assicurazione
21. Foro Competente
22. Rinvio alle norme di legge
23. Indicizzazione
24. Massimali
25. Persone assicurate



DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
LA COMPAGNIA ASSICURATIVA	
CONTRAENTE	La Persona fisica o giuridica intestataria della polizza
ASSICURATO	La Persona garantita dalla polizza
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia a fronte delle garanzie da essa prestate
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato o degli aventi diritto
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 07 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale

La compagnia assicurativa, si obbliga a tenere indenni gli assicurati e l'Amministrazione Contraente degli oneri posti a suo carico sin dall'apertura del procedimento, per spese di assistenza e difesa legale per procedimenti che coinvolgano i Suoi Amministratori, Dirigenti, Responsabili per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio nei limiti dei massimali previsti.

2. Norme applicabili

Alla polizza si applicano le condizioni qui di seguito formulate; per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

3. Spese assicurate

La compagnia assume a proprio carico, sino al massimale previsto in polizza, i costi necessari per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'assicurato come segue:

- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all' art. 11 ;
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese di transazione preventivamente autorizzata dalla società;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere nella misura in cui l'assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte secondo il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115;
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il contraente non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione;
- le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all'art. 11;
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di registrazione della sentenza se l'assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato se l'assicurato è obbligato ad assumersi tali costi.

4. Durata del contratto

Il contratto di assicurazione è stipulato per la durata di 09 mesi. È facoltà dell'ente contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere per iscritto alla società la proroga, per 90 giorni, dell'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali economiche in vigore nell'ultimo anno assicurativo, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di nuovo contratto.

5. Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal contraente entro 60 giorni da tale data.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro 30 giorni dalle relative scadenze.

Se il contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce l'ordine di pagamento all'unità operativa economico-finanziaria del contraente, a condizione che gli estremi dell'atto

vengano comunicati per iscritto alla società, a mezzo raccomandata o telefax o email entro 15 giorni allegando copia del bonifico.

6. Risoluzione anticipata o modificata del contratto – recesso

- (1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del contraente, di una delle seguenti fattispecie:
 - per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.
- (2) In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 c.c.) il contraente è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente godute (per polizze con durata pluriennale), in proporzione al periodo di vigenza della polizza.
- (3) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente verrà meno la relativa copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito. Se la società viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione oltre due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

7. Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del contraente alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte della compagnia o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della polizza.
- (2) Il contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto alla compagnia di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, la compagnia può, dal verificarsi di tale evento, richiedere una modifica delle condizioni in corso.

8. Variabilità del premio di assicurazione

- (1) Se il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (esempio: il numero dei dipendenti, il fatturato annuale ecc.) e se questi effettivamente cambiano, il premio subirà un adeguamento, alla fine di ogni anno assicurativo. Il contraente dovrà fornire alla Società, entro un mese dalla richiesta, i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.
- (2) Se il contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo inesatto o non completo tali informazioni, la compagnia - in caso di sinistro - ha il diritto di liquidare il danno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto, se il Contraente avesse fornito le informazioni in modo esatto e completo. Se il contraente omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa. La compagnia resta obbligata alla prestazione se il contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.
- (3) Alla cessazione della polizza, alla società spetta l'importo che, in caso di prosecuzione del contratto, sarebbe stato dovuto come differenza per l'adeguamento dell'ultimo premio.

9. Posizione giuridica di persone coassicurate

- (1) L'assicurazione vale per gli assicurati come previsto in art. 25 Persone assicurate. Inoltre l'assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa di ferimento o uccisione di una persona assicurata.
- (2) Salvo l'obbligo del pagamento di premi e obblighi connessi, per le persone assicurate valgono le disposizioni applicabili al contraente. Le persone assicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del contraente.

10. Esclusioni

(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:

- (1) vertenze tra persone assicurate nonché tra queste e il contraente;
- (2) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- (3) vertenze con Enti Pubblici di Previdenza ed assistenza obbligatoria;
- (4) vertenze e procedimenti riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore, di esclusiva e la concorrenza sleale;
- (5) vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale;
- (6) arbitrati;
- (7) sinistri che l'assicurato ha causato con dolo;
- (8) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
- (9) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
- (10) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- (11) vertenze e controversie con la compagnia riguardanti polizze stipulate con la stessa;
- (12) spese liquidate a favore della parte civile costituitasi contro l'assicurato;
- (13) la garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti per cui al momento della stipula dell'assicurazione fosse stata già comunicata disdetta o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già formulata da uno dei contraenti;
- (14) vertenze in materia di successione e donazione.

(2) La copertura assicurativa non include il pagamento di:

- (1) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- (2) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- (3) spese per risolvere una controversia tramite transazione, senza che la compagnia abbia preventivamente autorizzato la transazione e la suddivisione delle spese legali;
- (4) Non sussiste copertura assicurativa per sinistri insorti nella durata contrattuale e denunciati alla Compagnia dodici mesi dal termine della polizza.

11. Costi non assicurati

La compagnia non si assume:

- (a) i costi assunti dal contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
- (c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- (d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- (e) i costi per procedimenti d'esecuzione forzata per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 250,00;
- (f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;
- (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al contraente dopo il verificarsi del sinistro;
- (h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati, fatti valere dal contraente in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;

12. Indennizzo

La compagnia paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando la società, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

13. Sinistro – Insorgenza del sinistro

(1) Si intende quale insorgenza del sinistro:

- (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge obblighi contrattuali o violato.
In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento d'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

(2) Il sinistro deve insorgere durante la durata della polizza. Si precisa che:

- (a) per le vertenze di natura contrattuale, la garanzia decorre trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza della polizza; in caso di pagamento tardivo, la garanzia decorre trascorsi tre mesi dal pagamento;
- (b) in tutti gli altri casi la garanzia sussiste sin dal giorno di decorrenza della polizza.

(3) Si intende quale sinistro unico:

- (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;
- (b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio, o atti volti all'instaurazione di un procedimento contro una o più persone assicurate, per lo stesso evento o le stesse fattispecie.

14. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro/ scelta/recoca avvocato – esistenza di altre assicurazioni

- (1) In deroga all'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro alla compagnia entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il contraente è tenuto a fornire alla compagnia tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica. L'assicurato deve informare la compagnia entro tre giorni dalla data di un'eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 C.C. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

- (2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'assicurato può comunicare alla compagnia il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il componimento bonario fallisca (art.15 par.1). L'avvocato deve essere domiciliato nel circondario del Tribunale competente. Se l'assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del Tribunale competente, la Compagnia si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe minime previste per legge, ad esclusione di:
- spese per i suoi viaggi;

- spese per le sue presenze avanti Tribunale competente;
 - spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione;
 - spese dovute alla duplicazione delle attività.
- (3) Se il contraente non usufruisce del diritto di nomina sarà la compagnia - su richiesta del Contraente - a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal contraente per la tutela dei suoi interessi. La compagnia non risponde per l'attività dell'Avvocato in qualsiasi modo nominato.
- (4) Qualora per qualunque ragione venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato;
- (5) Se l'assicurato stipula o stipulerà presso diversi assicuratori e per il medesimo rischio più contratti di assicurazione deve, in caso di sinistro, dare avviso degli stessi a tutti gli assicuratori, indicando ex art.1910 c.c. a ciascuna compagnia il nome delle altre;

15. Gestione del sinistro

- (1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, la compagnia si riserva il diritto, da sola o avvalendosi di uno specialista da lei incaricato, di tentare di comporre in modo bonario la controversia.
- (2) Qualora dalla denuncia del sinistro si individuasse la probabilità di successo ed il tentativo bonario intrapreso dalla compagnia dovesse avere esito negativo, la prosecuzione della fase straguidiziale potrà affidata all'Avvocato nominato ai sensi dell'art. 14 e la Società si farà carico delle relative spese legali. La fase guidiziale potrà essere intrapresa previa valutazione delle probabilità di successo della vertenza e relativa autorizzazione da parte della Società. Qualora sia necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato.
- (3) In caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e la compagnia circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra assicurato e la compagnia; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione. L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. I relativi costi sopportati dalla compagnia sono da rimborsare alla compagnia stessa, qualora l'assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale.
- (4) Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma (3), la Società provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'assicurato risulti vittorioso nel merito della vertenza instaurata.
- (5) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni grado superiore, qualora dimostri possibilità di successo. Trovano applicazione i commi (3) e (4).
- (6) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene su autorizzazione/ratifica della compagnia. La compagnia non risponde per l'attività del consulente.
- (7) La compagnia conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte della compagnia della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, la compagnia assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.
- (8) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il contraente deve:
- (a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
 - (b) fornire alla compagnia su richiesta informazioni sullo stato della pratica;



- (c) qualora i suoi interessi non vengano sproporzionatamente pregiudicati dovrà:
- (ca) prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l'autorizzazione della Compagnia;
 - (cb) prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
 - (cc) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.

(9) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:

Se l'assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 6, la compagnia non può essere liberata dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave la compagnia resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dalla compagnia.

- (10) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con il consenso dato per iscritto dalla compagnia.
- (11) La compagnia, ai sensi dell'art. 1916 C.C., è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Il contraente è tenuto, su richiesta della compagnia, a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Spese già rifuse all'assicurato devono essere restituite alla compagnia.

16. Riscossione di somme di denaro

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o rimborsati dalla controparte in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'assicurato.
- (2) Alla compagnia vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa, sia giudiziale che stragiudiziale, liquidate a favore dell'assicurato che la compagnia abbia sopportato o anticipato.

17. Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non goduto, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

18. Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni dell'assicurato nei confronti della compagnia devono essere fatte esclusivamente in forma scritta.

19. Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del contraente, anche se anticipati dalla compagnia.

20. Modifiche al contratto di assicurazione

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

Clausole e pattuizioni speciali sono valide solo previa approvazione scritta da parte della Società.

21. Foro Competente

Foro competente per controversie sull'assicurazione è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

22. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

23. Indicizzazione

Se non diversamente pattuito il massimale, i premi e i pagamenti dovuti ai sensi di polizza non sono sottoposti a indicizzazione.

Ambito della validità territoriale

(1) In caso di pretese di risarcimento del danno extracontrattuale, avanzate o subite dall'assicurato, così come in caso di procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa nella misura in cui l'Autorità competente si trovi in questi Paesi.

(2) In tutti gli altri casi la garanzia assicurativa vale per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

COPERTURA ASSICURATIVA

Tutela legale penale

Costi per la difesa in procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati nelle ipotesi di:

- Imputazioni per delitti colposi o per reati contravvenzioni;
- Imputazioni per delitti dolosi a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione, con sentenza passata in giudicato, o con derubricazione del reato da doloso o colposo oppure con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia criminis.

Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti alla Corte dei Conti

La Società garantisce all'Ente Contraente il rimborso delle spese legali dallo stesso dovute a persone assicurate che siano state sottoposte al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, conclusosi con definitivo proscioglimento. Resta fermo l'obbligo per l'Ente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviato a carico della persona assicurata che ha l'obbligo di informare l'Ente Contraente nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, compreso l'invito a dedurre. La Compagnia rimborserà le spese legali quando la sentenza sarà passata in giudicato.

Difesa in giudizio avverso richieste di risarcimento danni extracontrattuali (GIUDICE CIVILE O TAR)

La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato oppure per fatti colposi o dolosi commessi dalle persone per le quali debba rispondere a norma di legge.

La copertura sussiste solo se il sinistro è coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile o patrimoniale dell'Ente, in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3, c.c.



Se il giudice competente è quello amministrativo (TAR), la garanzia opera, come precisato al precedente punto, a parziale deroga dell'art. 10 (1) (5).

La copertura non opera se la vertenza davanti al TAR ha per oggetto il solo annullamento dell'atto/provvedimento impugnato.

Esercizio di richieste di risarcimento danni

La garanzia assicurativa opera per la richiesta di risarcimento di danni a persone e/o cose subiti dagli Assicurati per fatti illeciti di terzi (questi ultimi intesi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente) nello svolgimento della loro attività lavorativa o del loro incarico istituzionale, o nell'utilizzazione di beni per fini legati all'attività dell'Ente.

Quanto sopra sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale.

Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela purché seguita da costituzione di parte civile.

Limitatamente al caso che l'Assicurato sia Ente Contraente, le prestazioni dalla presente polizza sono esclusivamente valide per la fase giudiziale, ossia con esclusione della fase stragiudiziale.

Norme speciali: Decreti Legislativi

In deroga all'art. 10 (1) 5), la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza)
- 196/03 (codice privacy)
- 152/06 (codice ambiente)
- 193/07 (sicurezza alimentare)

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano

Sinistro-Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi

A parziale deroga dell'art. 13 il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Codice sicurezza: Insorgenza del sinistro nei procedimenti penali

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 13, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.



ESTENSIONI DELLA GARANZIA

Estensione reati fiscali/tributari

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 10. (1) (5) l'assicurazione comprende anche la difesa contro l'accusa di violazione di norme del dritto fiscale e tributario.

Estensione speciale TAR

In parziale deroga all'art. 10 (1) (5) e a quanto indicato sopra, qualora la vertenza abbia per oggetto solo l'annullamento di atti/provvedimenti non accompagnato da richieste risarcitorie, la garanzia opererà a primo rischio con un esborso massimo di € 1.000,00 per sinistro e anno.

Tutela legale per la circolazione stradale

La garanzia assicurativa comprende tutti i veicoli intestati al Contraente o all'Assicurato o di loro proprietà, o in locazione in base ad un contratto di leasing o di noleggio ed include i rischi relativi alla conduzione del rimorchio e/o del semirimorchio trainato dalla motrice assicurata e guidata da una persona autorizzata, esclusivamente durante l'espletamento di incarichi, missioni o compiti d'ufficio regolarmente autorizzati dall'Ente Contraente. La copertura comprende anche le persone trasportate.

La tutela legale vale per

- la richiesta di risarcimento danni subiti da persone e/o cose, per condotte illecite di terzi nell'ambito della circolazione stradale (compresa la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005);
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o infrazioni di legge conesse all'incidente stradale;
- ricorsi contro il ritiro della patente di guida in seguito ad incidente stradale;
- ricorsi contro il sequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale;

Esclusioni in aggiunta a quanto previsto all'art. 10 la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- cause in cui l'assicurato sia attore o convenuto e il valore di cause sia inferiore a € 1.000,00;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato/abilitato a norma di legge alla guida del veicolo;
- i casi in cui per il veicolo utilizzato non siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi oppure quando il veicolo venga utilizzato per altri scopi, diversi da quelli indicati nella carta di circolazione e che non corrispondono a quelli per i quali la polizza RCA è stata rilasciata;
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza



dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;

- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana);

Controversie di lavoro

In deroga all'art. 10 (1) (1) e (10), la copertura assicurativa comprende i costi del Contraente per controversie inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato a condizione che questi siano, o siano stati, iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola).

Sono assicurate anche le controversie di lavoro con persone con contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.).

La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di € 5.000,00 alle vertenze intraprese da lavoratori somministrato che avanzino pretese di assunzione nei confronti del Contraente.

Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, in deroga all'art. 13 (1) (b), il sinistro si considera insorto con il ricevimento, da parte della Contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore
somministrato.

In deroga all'art. 10 (2) punto (3), in caso di transazione non autorizzata, la Compagnia si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico del Contraente. Non vengono rimborsate le spese di controparte transattivamente assunte dal Contraente, né le spese del Contraente eventualmente assunte da controparte.

24. Massimale di copertura

€ 30.000,00 per sinistro

€ 100.000,00 per anno

25. Persone assicurate:

1 Sindaco

1 Vice Sindaco/Assessore

24 Consiglieri Comunali

1 Segretario Comunale

2 Dirigente Tecnico

2 Dirigente Amministrativo

1 Comandante Polizia Municipale

Giurisdizioni Speciali/ Cassazione / Corte Costituzionale

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista.

Clausola di delega in presenza di broker

Il Contraente, dichiara che è in fase di aggiudicazione definitiva la gara per il servizio di brokeraggio assicurativo, in quanto è ancora in corso la verifica degli atti, ultimata la quale l'Ente si avvarrà del supporto tecnico professionale del Broker affidatario di detto servizio per la gestione della polizza oggetto del presente capitolato.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Compagnia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm. ii.

La Compagnia, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento agli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l'esercizio della propria attività (agenti, sub agenti, produttori, liquidatori, ecc), si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Contraente.

Condizione Speciale

1 - Retroattività - Inizio e termine della garanzia-

L'assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 3 (Tre) anni antecedenti la data di decorrenza del presente contratto, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell'Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del

Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.

PREMIO Periodo		
Premio Imponibile	Imposte	Premio Lordo
€	€	€

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ